



**Regolamento Finanziario
del Partito Democratico della Sardegna**

TESTO APPROVATO DALLA DIREZIONE REGIONALE IL 5 FEBBRAIO 2010

Articolo 1

Principi ispiratori

Il presente Regolamento disciplina la gestione finanziaria del partito che deve realizzare i principi contenuti nel Codice Etico, nel Manifesto dei Valori, nello Statuto e nel Regolamento finanziario nazionale.

La gestione economica e finanziaria del Partito Democratico della Sardegna è ispirata ai principi di autofinanziamento, di trasparenza, di sobrietà e di corretta ed efficiente gestione economica.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'attività economica, finanziaria e patrimoniale del Partito Democratico della Sardegna e a questo si atterranno le varie articolazioni provinciali e comunali nell'ambito delle singole autonomie territoriali.

Articolo 3

Principio dell'autofinanziamento

Ogni articolazione territoriale, associativa e federativa del Partito Democratico della Sardegna deve sostenere le proprie attività tramite i contributi volontari, le quote associative ed ogni altra iniziativa diretta all'autofinanziamento del PD secondo il principio della solidarietà e della sussidiarietà tra i vari livelli del partito. In conformità ai principi di autonomia patrimoniale, finanziaria e gestionale, ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere e non è responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni.

Ogni iscritto è tenuto a contribuire all'autofinanziamento del partito tramite contributi volontari e quote associative in relazione alla propria capacità contributiva conformemente allo Statuto.

Articolo 4

Le entrate

Le entrate del Partito Democratico della Sardegna sono costituite:

- a) da una percentuale della “quota di iscrizione” annua che sarà determinata dalla Direzione Regionale con la delibera di riparto delle quote tra le articolazioni territoriali, garantendo un’equa ripartizione tra i diversi livelli del Partito;
- b) dalle erogazioni liberali per sottoscrizioni;
- c) dai contributi che sono tenuti a versare gli eletti, nei vari livelli istituzionali, in liste sostenute dal Partito Democratico della Sardegna, dai componenti i Gruppi consiliari del Partito Democratico a tutti i livelli elettivi e da coloro, anche non iscritti, che ricoprono incarichi, a indicazione del PD o di organismi singoli o di gruppo riconducibili al PD, in misura da garantire la proporzionalità e la progressività;
- d) dai proventi delle Feste e di altre manifestazioni;
- e) dalle entrate relative al finanziamento della politica previste dai rimborsi elettorali;
- f) dai lasciti, legati e altre liberalità.

Articolo 5

Sottoscrizioni

Ogni articolazione della dimensione associativa e federale del Partito Democratico della Sardegna può promuovere sottoscrizioni in relazione a specifici progetti, secondo i criteri e le modalità che saranno definiti dai suoi competenti organi.

I fondi raccolti vanno rendicontati al Tesoriere e fanno parte integrante del bilancio della struttura di riferimento. La rendicontazione prevista al Capitolo 3, punto c) del Codice Etico va fatta al Tesoriere o ai Tesorieri competenti per tipo di elezione e per territorio. Il tesoriere trasmette il rendiconto alla Commissione di garanzia.

Articolo 6

Contributo da eletti

I Parlamentari eletti nella circoscrizione elettorale della Sardegna proposti dal Partito Democratico, oltre a quello versato al livello nazionale, sono tenuti a versare al Partito della Sardegna un contributo individuale mensile, determinato dalla Direzione regionale.

Gli Amministratori regionali (presidente – assessori – consiglieri) che si riconoscono nel Partito Democratico, sono tenuti a versare al Partito Democratico della Sardegna un contributo mensile, come da tabella allegata. La Direzione regionale, su proposta del Tesoriere Regionale, può determinare contributi straordinari in relazione a particolari esigenze.

Gli eletti ad ogni livello, che, in virtù degli incarichi rivestiti, percepiscono un'indennità accessoria sono tenuti a versare al PD un contributo proporzionale mensile come da tabella allegata.

Gli iscritti al PD che siano eletti o indicati in enti e organizzazioni di vario livello di rappresentanza politica sono tenuti al rispetto dello Statuto e del presente Regolamento.

I Sindaci dei Comuni con oltre 15.000 abitanti, i Presidenti delle Province, gli eletti nelle Giunte e nei Consigli, aderenti ai Gruppi consiliari che fanno riferimento al Partito democratico, sono tenuti a versare mensilmente alla Tesoreria regionale un contributo, come da tabella allegata. Le somme incassate ai sensi del presente comma, costituisce il fondo di solidarietà. Le stesse saranno retrocesse dalla Tesoreria regionale alle Segreterie provinciali.

Il Tesoriere regionale comunica semestralmente ai componenti dei vari organismi del Partito una nota dettagliata sui versamenti mensili dovuti dai soggetti di cui al presente articolo. Il Tesoriere informa il comitato di tesoreria trimestralmente. In presenza di inadempienze gli organi preposti sono tenuti ad assumere entro due settimane dalla segnalazione gli eventuali provvedimenti del caso indicati nell'articolo 8 del presente regolamento e nello Statuto.

Articolo 7

Spese per la campagna elettorale

I contributi dei candidati alle spese per lo svolgimento della campagna elettorale sono determinati dal Tesoriere Regionale d'intesa con la Segreteria Regionale per

le elezioni di livello nazionale e regionale; dai tesorieri competenti d'intesa con le rispettive segreterie per i livelli inferiori.

Nel caso di elezioni di livello nazionale e regionale il Tesoriere regionale, d'intesa con la Segreteria Regionale e con la Conferenza dei segretari provinciali, stabilisce la ripartizione delle risorse.

L'impegno a versare i contributi fissati nel presente articolo deve essere assunto da ogni candidato, a tutti i livelli, con la sottoscrizione di un impegno formale avente valore legale, al momento della accettazione della candidatura alle elezioni. Inoltre i candidati alle elezioni per il Parlamento e per la Regione devono versare, al momento dell'accettazione della candidatura, una quota destinata a sostenere le spese della campagna elettorale.

Articolo 8

Mancato versamento del contributo

Il rispetto delle norme sulle contribuzioni di cui agli articoli del presente regolamento è condizione necessaria per:

- a) aspirare ad essere candidato in una delle competizioni elettorali;
- b) essere designato in altri incarichi per conto del Partito;
- c) far parte degli organismi dirigenti del Partito Democratico
- d) poter svolgere funzioni in organizzazioni di vario livello del Partito Democratico.

In caso di mancato versamento, anche parziale, del contributo di cui ai precedenti articoli 6 e 7 il Tesoriere del livello di riferimento dovrà invitare l'interessato, per sole due volte, tramite comunicazione scritta, a regolarizzare il versamento: nelle comunicazioni scritte dovranno essere espressamente indicate le conseguenze della mancata regolarizzazione. Tali comunicazioni dovranno essere inviate, per conoscenza, al Collegio dei Garanti competente.

Nel caso in cui l'interessato non provveda entro il termine indicato (comunque non superiore ad un mese dall'ultima comunicazione) il Collegio di Garanzia procede entro due settimane a deliberare la sospensione dall'esercizio dei diritti

previsti dallo Statuto. L'avvenuta sospensione dovrà essere comunicata agli organismi di cui l'interessato faceva parte.

In ogni caso prima di procedere all'elezione degli organismi dirigenti ed alla predisposizione delle candidature per incarichi pubblici il Tesoriere di riferimento, dovrà certificare al Collegio dei Garanti del livello corrispondente, che gli interessati siano in regola con i versamenti dei contributi di cui all'art.6.

Articolo 9

Feste ed altre iniziative

Ogni articolazione territoriale, associativa e federativa del Partito Democratico della Sardegna può promuovere manifestazioni, spettacoli ed attività ricreative dirette al reperimento di risorse finanziarie. Tali iniziative dovranno essere preventivamente concordate con le altre articolazioni interessate, con le quali, si stabiliranno i criteri di ripartizione dei costi e dei ricavi.

Articolo 10

Contributi spese elettorali

Il Partito Democratico della Sardegna percepisce gli eventuali rimborsi per le spese elettorali previsti dalle leggi vigenti.

Articolo 11

Contratti bancari e postali

Ogni contratto bancario e postale dovrà essere esclusivamente intestato al Partito Democratico del rispettivo livello di riferimento, nel cui interesse il rispettivo Tesoriere lo stipula. Sono escluse tassativamente intestazioni a titolo personale.

Gli incassi e i pagamenti effettuati dal tesoriere regionale e dai tesorieri provinciali devono avvenire tramite bonifici ed assegni bancari non trasferibili o circolari, nel rispetto delle norme sul finanziamento pubblico ai partiti, delle norme antiriciclaggio e delle ulteriori norme di legge applicabili.

Articolo 12

Bilancio preventivo e consuntivo

I bilanci preventivi e consuntivi del Partito Democratico della Sardegna sono redatti dal Tesoriere Regionale, così come previsto dallo Statuto e approvati, previo parere del Collegio dei Sindaci, dal Comitato di Tesoreria. Su autorizzazione del comitato il tesoriere regionale sottopone i bilanci consuntivi e preventivi alla Direzione regionale per l'approvazione rispettivamente entro il 31 maggio e il 30 novembre.

I Bilanci preventivi e consuntivi delle articolazioni territoriali sono redatti dai rispettivi Tesorieri secondo il criterio di competenza ed approvati dagli organismi di direzione delle strutture territoriali, previo parere del rispettivo Collegio dei Sindaci a livello provinciale e a livello locale del Collegio dei Garanti. A detti documenti contabili va data la massima pubblicità esterna.

Le articolazioni tematiche, associative e federative del Partito Democratico della Sardegna inviano al Tesoriere regionale il proprio Bilancio preventivo e consuntivo corredato da una nota dettagliata sulle fonti di finanziamento e sulle voci di spesa.

Articolo 13

Spese prive di copertura finanziaria

Il Bilancio preventivo di ogni articolazione territoriale del Partito Democratico della Sardegna deve prevedere il pareggio della gestione.

Ogni iniziativa politica ed ogni altra attività la cui spesa non è prevista nel Bilancio preventivo può essere approvata solo se ne siano indicate le modalità di copertura.

Articolo 14

Organizzazione giovanile del Partito Democratico

Il bilancio preventivo regionale contiene una previsione di spesa a sostegno delle attività dell'organizzazioni giovanile del PD, il cui ammontare sarà stabilito sentita la stessa.

Analogamente prevedono i bilanci preventivi dei Coordinamenti provinciali, delle Unioni comunali e dei Circoli ove siano presenti, o si intendano promuovere, organizzazioni giovanili del PD.

Articolo 15

Rapporti di lavoro

Il Partito Democratico della Sardegna prevede rapporti di lavoro esclusivamente di natura tecnica ed in casi particolari e motivati di natura politica, a tempo determinato o indeterminato o facendo ricorso a forme collaborative previste dalla legge.

Articolo 16

Rimborso spese

Le spese da rimborsare devono essere preventivamente autorizzate dal Tesoriere e saranno rimborsate solo a presentazione avvenuta dei relativi giustificativi.

Articolo 17

Fornitori

Il Tesoriere redige annualmente – a titolo esemplificativo – l'elenco dei fornitori, ivi inclusi, alberghi, enti privati e pubblici, agenzie di viaggio e quanto altro necessario per la vita del Partito, sulla base delle offerte di fornitura più vantaggiose e secondo il proprio prudente apprezzamento.

Articolo 18

Finanziamento iniziative collettive degli iscritti

Le articolazioni associative e federative, le organizzazioni giovanili possono promuovere la raccolta di contributi esclusivamente al fine di finanziare la realizzazione di singole iniziative politiche. Le liberalità ed ogni altro contributo sottoscritti a favore di tali attività rientreranno a tutti gli effetti nel Rendiconto dell'Associazione e verranno gestiti, esclusivamente per i fini indicati.

I promotori delle singole iniziative politiche, di cui al comma precedente, sono tenuti a produrre una nota dettagliata delle somme raccolte al Tesoriere e al Collegio dei Garanti.

Articolo 19

Approvazione e modifica del Regolamento

Il Regolamento Finanziario Regionale è approvato dalla Direzione regionale.

Il regolamento è trasmesso ai componenti dell'Assemblea regionale ed è sottoposto alla discussione e al voto se lo richiedano un terzo dei suoi componenti.

Analogamente si procede per la revisione, modifiche, integrazioni, abrogazione di norme del presente Regolamento.

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2010.